



COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO
PROVINCIA DI UDINE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

ANNO 2024
N. 32 del Reg. Delibere

**OGGETTO: PARIFICAZIONE DEI RENDICONTI RESI DAGLI AGENTI CONTABILI
CONSEGNATARI DEI TITOLI AZIONARI E QUOTE SOCIETARIE DELL'ENTE – ESERCIZIO
FINANZIARIO 2023.**

L'anno 2024, il giorno 03 del mese di Aprile alle ore 13:00 i lavori della Giunta Comunale si svolgono in videoconferenza.

Il Segretario Comunale dottoressa Maria Concetta MONETTI, accerta la presenza, in videoconferenza, dei seguenti componenti della Giunta:

		Presente/Assente
URBAN Alberto	Sindaco	Presente
SIMONUTTI Michele	Vice Sindaco	Presente
MORSUT Anna	Assessore	Presente
GREGORAT Gabriele	Assessore	Assente
PINAT Luciano	Assessore	Presente

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Maria Concetta MONETTI.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. URBAN Alberto nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: PARIFICAZIONE DEI RENDICONTI RESI DAGLI AGENTI CONTABILI CONSEGNAIARI DEI TITOLI AZIONARI E QUOTE SOCIETARIE DELL'ENTE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2023.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 21 del 23/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto :”REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE IN MODALITA' A DISTANZA”;

VISTO l'art. 93 del D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i. là dove prevede che il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, devono rendere il conto della propria gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti;

ATTESO che a norma dell'art. 233 e s.m.i. del succitato Decreto, entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'art.193, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte di Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;

CONSIDERATO che l'obbligo della resa del conto giudiziale (art. 44 del R.D. 1214/1934) sussiste anche per chi ha in consegna o maneggia azioni o quote rappresentative delle partecipazioni degli enti pubblici territoriali in propri organismi societari;

RILEVATO che con D.P.R. 31.01.1996 n. 194 sono stati approvati i Modelli da utilizzare per i conti della gestione degli agenti contabili, tra cui il Modello 22 relativo al conto dell'agente contabile consegnatario di azioni e/o quote societarie;

RICHIAMATE le seguenti e proprie deliberazioni:

- n. 55 del 19.06.2018 avente ad oggetto “Ricognizione e nomina agente contabile consegnatario dei titoli azionari e quote societarie dell'ente”;
- n. 58 del 25.06.2018 avente ad oggetto “Ricognizione e nomina agente contabile consegnatario dei titoli azionari e quote societarie dell'ente – rettifica atto G.M. n. 55/2018”;

CONSIDERATO che la giurisprudenza più recente rispetto alla delibera n.17/2010 della Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, a cui si è fatto riferimento nella nomina degli Agenti Contabili succitati, superando la visione tradizionale secondo cui agente è il consegnatario dei titoli nella loro materialità, ha ritenuto che Agente Contabile sia più propriamente il soggetto incaricato dall'Ente di esercitare le funzioni che riguardano i diritti di azionista nelle società partecipate, ossia chi li gestisce (sezione Molise n.64/2017; sezione per il Veneto n.122/2017). La sezione Veneto ha ribadito tale concetto nella deliberazione n.99/2019 che testualmente recita: *“assume la qualifica di agente contabile il consegnatario di azioni che sia titolare, anche per delega, del potere di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista, in quanto l'agente contabile consegnatario di azioni deve svolgere un'attività di gestione e non di mera detenzione.....rappresentando l'Ente alle riunioni delle società.....esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale”*;

RILEVATO che nell'ambito dell'Ente Locale, è il Sindaco nella sua qualità di organo di vertice dell'Amministrazione che assume la veste di agente contabile, così come anche confermato all'art. 9 del D.Lgs n. 175/2016 (TUSP) che testualmente recita: *“per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato”*;

PRESO ATTO, quindi, alla luce di quanto su esposto, che la società partecipata NON può essere tenuta alla resa del conto in quanto non svolge alcuna attività di gestione dei diritti di socio connessi alla proprietà dei titoli, limitandosi a detenerli quale mero depositario, senza alcun potere dispositivo. La società, quindi, ha esclusivamente un “Debito di vigilanza” e non un “debito di custodia”;

RICHIAMATA all'uopo la propria deliberazione n. 43 del 06.05.2020 avente ad oggetto *“RICOGNIZIONE E NOMINA AGENTE CONTABILE CONSEGNAIARI DEI TITOLI AZIONARI E QUOTE SOCIETARIE DELL'ENTE. RETTIFICA DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N. 55/2018 E S.M.I.”*;

OSSERVATO pertanto che a seguito della adozione della deliberazione G.C. 43/2020 è stato modificata l'individuazione dell'Agente Contabile consegnatario dei titoli azionari o quote di società appartenenti al Comune di Campolongo Tapogliano, aggiornando il dato nel seguente modo:

- Net Spa – Viale Duodo 3/e – 33100 Udine – Sindaco Pro-Tempore del Comune Campolongo Tapogliano - Ente proprietario;
- CAFC Spa – Viale Palmanova n.192 – 33100 Udine – Sindaco Pro-Tempore del Comune di Campolongo Tapogliano - Ente proprietario;

PRESO ATTO, quindi, che il suddetto Agente Contabile è tenuto alla presentazione del conto giudiziale da redigersi sul Mod. 22 succitato;

CONSIDERATO che il Sindaco quale Agente Contabile dei titoli azionari o quote di società appartenenti al Comune di Campolongo Tapogliano ha presentato il proprio Conto Giudiziale così come risultanti dagli allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale dello stesso in data 30.01.2024, registrato al prot. n. 403 (*Allegato Sub. A*);

VISTO, inoltre, il punto 6.1.3 del Principio Contabile 4/3 al D.Lgs.n.118/2011 il quale richiama il metodo del patrimonio netto, rettificato con il valore dell'utile o della perdita, rapportato alla quota di possesso, quale criterio di valutazione delle quote azionarie/societarie possedute dall'ente precisando che se alla chiusura del conto l'ente socio non dispone del bilancio dell'anno del rendiconto del Comune, è possibile usare due alternative, ovvero valutare col metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente oppure il criterio del costo di acquisto. Il principio continua precisando che, nel rispetto del principio contabile generale n. 11 della continuità e della costanza di cui all'allegato n. 1, l'adozione di un determinato criterio, dovrà mantenersi nel corso degli anni diventando così definitivo;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12.10.2021 avente ad oggetto "*Modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale degli enti che rinviando la contabilità economico-patrimoniale*", pubblicato in G.U. il 03.11.2021 – serie generale n. 262 – con il quale viene abrogato e sostituito in toto il precedente decreto del 10.11.2020;

RICORDATO che questo ente con deliberazioni:

- C.C. 5 del 30.04.2019 ha approvato il Rendiconto di Gestione 2018, senza i documenti previsti per la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, ma unicamente con la documentazione prevista per la contabilità finanziaria;

- C.C. 9 del 30.06.2020 ha approvato il Rendiconto di Gestione 2019, avvalendosi della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale, alla luce della modifica legislativa di cui D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, che ha disposto (con l'art. 57, comma 2-ter, lettera b) una ulteriore modifica dell'art. 232 comma 2 del TUEL. Pertanto al Rendiconto di Gestione 2019, oltre che dai documenti di contabilità finanziaria, è stato allegato solo l'ulteriore prospetto della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo le disposizioni previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2019;

OSSERVATO pertanto che le quote azionarie/societarie del comune di Campolongo Tapogliano sono state valutate per la prima volta con il metodo del patrimonio netto, così come previsto dal decreto Ministero dell'economia e delle Finanze dell'11.11.2019;

EVIDENZIATO che l'ultimo decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 12.10.2021 dispone la modalità di rilevazione e valutazione delle voci dell'attivo e del passivo patrimoniale al 31.12.2021, confermando quanto già stabilito con i precedenti decreti, e che alla voce Immobilizzazioni Finanziarie - Partecipazioni - prevede testualmente:

ABIV 1 - "*Partecipazioni (che costituiscono immobilizzi), riguardante le partecipazioni azionarie e non azionarie in enti e società controllate e partecipate detenute al 31 dicembre, iscritte nell'attivo patrimoniale sulla base del criterio del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data del 31 dicembre, si ritengano durevoli, salva la possibilità, di valutare tali partecipazioni al "metodo del patrimonio netto" di cui all'art. 2426 n. 4 codice civile. Gli enti adottano il criterio del costo di acquisto o del metodo del patrimonio netto nel rispetto del principio contabile generale n. 11 della continuità e della costanza di cui all'allegato n. 1.*

Per le partecipazioni che non sono state acquistate attraverso operazioni di compravendita, cui non è possibile applicare il criterio del costo, si adotta il metodo del "valore del patrimonio netto". La voce

comprende anche le partecipazioni al fondo di dotazione di enti istituiti senza conferire risorse, o che non hanno valore di liquidazione in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante. Per evitare sopravvalutazioni del patrimonio, nella voce "altre riserve indisponibili" del patrimonio netto è iscritto il valore delle partecipazioni che non hanno valore di liquidazione registrato nell'attivo".

PRESO ATTO alla luce del decreto ministeriale suddetto che:

- le partecipazioni di cui al presente atto non sono state acquistate attraverso operazioni di compravendita, ma attraverso una evoluzione storica di trasformazione dei consorzi di enti locali in società per azioni, e pertanto non è possibile applicare il criterio del costo;
- per l'esercizio 2023, come già per gli esercizi 2019, 2020, 2021 e 2022 per quanto sopra descritto, nonchè prescritto dal punto 6.1.3 del Principio Contabile 4/3 al D.Lgs.n.118/2011, il metodo di valutazione adottato dal Comune sarà quello del Patrimonio Netto;

PRECISATO che il Sindaco quale Agente Contabile dei titoli azionari o quote di società appartenenti al Comune di Campolongo Tapogliano ha predisposto il Mod. 22 valutando le quote societarie possedute dal Comune al Valore Nominale – (Dati consultabili dagli allegati Mod. 22 citati in precedenza);

RITENUTO, quindi, doveroso ed opportuno parificare con il presente atto i conti presentati dallo Agente Contabile, alle scritture contabili secondo il disposto delle normative vigenti, così come anche previsto all'art.112, comma 5 del vigente Regolamento di Contabilità;

RILEVATO, inoltre, che copia del presente atto, ai fini del discarico, dovrà essere inviata allo Agente Contabile ai sensi dell'art. 95, comma 9 del vigente Regolamento di Contabilità che testualmente recita:

Il discarico è disposto con deliberazione della Giunta da comunicare all'agente consegnatario interessato, al fine della presentazione del conto della propria gestione;

VISTO il vigente regolamento di contabilità nel quale è contenuta anche la disciplina inerente la gestione dei conti giudiziali del comune di Campolongo Tapogliano;

VISTA inoltre la propria deliberazione n. 113 del 30.12.2020 avente ad oggetto *"ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI NON TENERE LA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE AI SENSI DELL'ART. 232, COMMA 2, DEL TUEL"*;

PRECISATO che le azioni di proprietà del Comune di Campolongo Tapogliano riferite alle Società CAFC SpA e NET SpA sono depositate in custodia presso la sede delle due citate società, così come risultante dalla documentazione agli atti di questo Ente e delle Partecipate;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Titolare di Posizione Organizzativa del Servizio Finanziario, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/00, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile del Titolare di Posizione Organizzativa del Servizio Finanziario, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed i relativi principi contabili applicativi;
- la L.R. 17 luglio 2015, n. 18 "La disciplina della finanza locale del F.V.G";
- la L.R. 11 marzo 2016, n. 3
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- lo Statuto Comunale;
- Il DM n.14 del 16.01.2018;
- L.R. n. 20 del 06.11.2020;
- L.R. 28 dicembre 2023, n.15 "Legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026";
- L.R. 28 dicembre 2023, n.16 "Legge di stabilità 2024";
- Legge 30 dicembre 2023, n. 213 "Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno Finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (GU Serie Generale n.303 del 30-12-2023 - Suppl. Ordinario n. 40);

Ad unanimità di voti:

DELIBERA

Di fare proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse:

- 1) **DI DARE ATTO** che la valutazione delle quote azionarie/societarie di proprietà del Comune di Campolongo Tapogliano, nel rispetto del decreto Ministero dell'economia e delle Finanze del 12.10.2021 e del punto 6.1.3 del Principio contabile 4/3 del D.Lgs.118/2011 e s.m.i., sono state valutate al Valore del Patrimonio Netto dell'esercizio 2022 (unico bilancio ad oggi disponibile);
- 2) **DI PRECISARE** che il Sindaco quale Agente Contabile dei titoli azionari o quote di società appartenenti al Comune di Campolongo Tapogliano – Esercizio Finanziario 2023, ha reso, per tale esercizio, il proprio conto giudiziale in data 30.01.2024 registrato al prot. n. 403, predisponendo il Mod. 22 e valutando le quote al loro Valore Nominale - **Allegato Sub. A)**- delle seguenti partecipate:
 - CAFC Spa – Viale Palmanova n.192 – 33100 Udine -
 - Net Spa – Viale Duodo 3/e – 33100 Udine –
- 3) **DI PARIFICARE**, così come anche previsto all'art. 112, comma 5 del vigente Regolamento di Contabilità, il conto resi dal Sindaco quale Agente Contabile dei titoli azionari o quote di società appartenenti al Comune di Campolongo Tapogliano – Esercizio Finanziario 2023, relativi alla gestione dell'esercizio 2023, alle scritture contabili comunali dandone, contemporaneamente, il discarico – **Allegato Sub. B)** al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 4) **DI DEMANDARE** all'Ufficio Segreteria del Comune il compito di inviare al citato Agente Contabile, copia del presente atto, così come disposto all'art. 95, comma 5 del vigente Regolamento di contabilità;
- 5) **DI DARE ATTO** che le azioni di proprietà del Comune di Campolongo Tapogliano riferite alle Società CAFC SpA e NET SpA sono depositate in custodia presso la sede delle due citate società, così come risultante dalla documentazione agli atti di questo Ente e delle Partecipate;
- 6) **DI TRASMETTERE** il conto alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto di Gestione, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000;
- 7) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile con separata votazione espressa all'unanimità di voti, ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come sostituito dall'art. 17, comma 12 della L.R. 24.05.2004, n. 17.



COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO
PROVINCIA DI UDINE

***AREA FINANZIARIA, AMMINISTRATIVA, ASSISTENTE SOCIALE - SERVIZIO
FINANZIARIO***

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 2024/11

**OGGETTO: PARIFICAZIONE DEI RENDICONTI RESI DAGLI AGENTI CONTABILI
CONSEGNATARI DEI TITOLI AZIONARI E QUOTE SOCIETARIE
DELL'ENTE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2023.**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Campolongo Tapogliano, li 22 marzo 2024

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA ALESSIA BARBINI
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii.



COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO
PROVINCIA DI UDINE

***AREA FINANZIARIA, AMMINISTRATIVA, ASSISTENTE SOCIALE - SERVIZIO
FINANZIARIO***

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 2024/11

**OGGETTO: PARIFICAZIONE DEI RENDICONTI RESI DAGLI AGENTI
CONTABILI CONSEGNA TARI DEI TITOLI AZIONARI E QUOTE
SOCIETARIE DELL'ENTE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2023.**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Campolongo Tapogliano, li 22 marzo 2024

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA ALESSIA BARBINI
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
URBAN Alberto

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Concetta Monetti

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 04/04/2024 al 19/04/2024 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

Campolongo Tapogliano, li 04/04/2024

Il Responsabile della Pubblicazione

Orietta LEPRE

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii.

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03/04/2024, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Campolongo Tapogliano, li 03/04/2024

Il Responsabile dell'esecutività

Orietta LEPRE

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii.

Copia conforme all'originale, firmato digitalmente.

Campolongo Tapogliano, li 04/04/2024

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Maria Concetta Monetti